

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
COMITATO CONSULTIVO PER LA FORMAZIONE DEI DENTISTI

Relazione e parere del Comitato sulla compatibilità con l'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE della formazione di dentisti in Italia consistente in una formazione di medico seguita da una, specializzazione in campo odontoiatrico

Adottati dal Comitato nella riunione del 6 e 7 giugno 1989 - III/D/5045/2/89 - IT

1. Situazione iniziale

L'Italia ha chiesto che siano inclusi nel reciproco riconoscimento dei diplomi di dentista, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 78/686/CEE, i due seguenti diplomi italiani :

1. "Diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria", a cui si aggiunge il "Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria", rilasciato dalla Commissione nazionale.
2. "Diploma di laurea in medicina e chirurgia" a cui si aggiungono il "Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia" e la "Specializzazione in campo odontoiatrico".

Inoltre l'articolo 1 della direttiva 78/686/CEE che elenca le denominazioni professionali utilizzate nei vari Stati membri, si dovrebbe includere per l'Italia, la denominazione "odontoiatra" che designa in Italia, i titolari sia del primo che del secondo diploma.

Questi diplomi, nonché la denominazione professionale, "odontoiatra", sono stati introdotti in Italia con la legge del 24 luglio 1985 n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 13 agosto 1985).

Il diploma citato in primo luogo sanziona cinque anni di studi di odontoiatria in una università italiana. Il secondo diploma attesta una formazione completa di medico-chirurgo seguita da una specializzazione in campo odontoiatrico.

2. Mandato del Comitato Consultivo per la formazione dei Dentisti

Nel corso di una riunione, svoltata il 9 e 10 giugno 1987 il Comitato Consultivo per la formazione dei dentisti ha esaminato la questione dell'introduzione dei due diplomi di dentista in Italia. Vari membri del Comitato hanno messo in dubbio il valore del diploma rilasciato in base ad una formazione medica seguita da una specializzazione in campo odontoiatrico, quale diploma ai sensi della direttiva 78/686/CEE. Un curriculum di studi costituito da una formazione di medico e da una specializzazione in campo odontoiatrico non costituisce secondo il loro punto di vista una formazione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE che esige un curriculum esclusivamente dedicato all'odontoiatria.

Nel quadro della sua proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 79/1026/CEE e 80/154/CEE, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, di infermiere responsabile delle cure generali, di dentista, di veterinario e di ostetrica, nonché le direttive 7/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività rispettivamente di medico, veterinario e ostetrica (COM (87)577; documento del Consiglio 10251/87), la Commissione ha rinunciato ad iscrivere nell'articolo 3 della direttiva 78/686/CEE i due diplomi di dentista introdotti in Italia. ,

Nella relazione che accompagna la proposta di direttiva essa ha giustificato questa posizione con le seguenti "osservazioni complementari" : "Era auspicabile che la presente proposta di direttiva aggiornasse anche il testo degli articoli 1 e 3 della direttiva "dentisti" 78/686/CEE in seguito all'istituzione in Italia di una professione e d'una formazione di odontoiatra.

Tuttavia in materia di formazione l'Italia ha creato due rami di formazione:

- una formazione specificamente dentistica , sanzionata dopo cinque anni di studi da un diploma di odontoiatra;
- la formazione di medico-chirurgo di sette anni sanzionata dal diploma di medico-chirurgo, completata da una formazione complementare di tre anni sanzionata dal diploma di specialista in capo odontoiatrico, in totale dieci anni di studi.

(omissis)

3. Discussioni al Comitato Consultivo per la formazione dei dentisti .

(omissis)

Parere del Comitato consultivo per la formazione dei dentisti

a) Una formazione in odontoiatria che segue agli studi di medicina non corrisponde al contenuto dell'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, che esige una formazione specifica di dentista nel corso di studi universitari di una durata di cinque anni dedicati esclusivamente all'odontologia. Una formazione che completa studi di medicina e rappresenta soltanto una specializzazione in odontologia, si distingue nettamente per le sue strutture e per il suo contenuto da un curriculum di cinque anni concepito secondo la prescrizioni dell'articolo 1 della direttiva 78/681/CEE- dedicato fin dall'inizio all'odontologia e concluso con esami concernenti unicamente questa scienza.

b) Il secondo tipo di formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione di "stomatologo". Il diploma di "stomatologo" e la specializzazione in questo campo rientrano nelle direttive sui medici. Ora le direttive concernenti i medici e i dentisti sono basate sul principio che si tratta di due professioni distinte. In base a questo principio, la qualifica di specialista in "stomatologia" attribuita in Italia è stata ripresa a giusto titolo nella direttiva "medici". Le direttive "dentisti" non costituiscono il quadro opportuno per il reciproco riconoscimento di un diploma rilasciato al termine di una specializzazione medica.

c) (omissis)

d) (omissis)

e) Per le ragioni succitate, il Comitato Consultivo per la formazione di dentisti prevede di inserire all'articolo 3 della direttiva 78/686/CEE soltanto il diploma finale rilasciato dall'Italia in seguito a studi specifici di odontoiatria.

Il Comitato Consultivo ha adottato la presente relazione il parere il 7 giugno 1989, con 23 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 astensioni, 6 membri erano assenti e non rappresentati.

La Commissione è destinataria della presente relazione e del parere che le verranno indirizzati dopo che il Comitato avrà approvato il testo in tutte le lingue della Comunità con procedura scritta.

Fatto a Bruxelles il 7 giugno 1989.

Il Presidente del Comitato

Jorge Simoes

